



Comune di Pratola Serra

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 029 del 25/07/2019

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 – Versamenti e pagamenti

Articolo 4 – Esenzione

Articolo 5 – Controllo, accertamento e liquidazione

Articolo 6 – Interessi

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0,60 punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
4. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

Articolo 2 Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3 Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate:
 - I) la prima in acconto entro il 16 giugno dell'anno di riferimento, nella misura pari al trenta per cento dell'addizionale calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente
 - II) la seconda a saldo dell'addizionale dovuta per l'intero anno unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.
3. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. Fino alla concorrenza dell'importo minimo di € 12,00 i contribuenti non devono effettuare alcun versamento e ad essi non sono dovuti i rimborsi.

Art. 4-Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 5.000,00.

Articolo 5 Controllo, accertamento e liquidazione

Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 6 Interessi

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente articolo 3, e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 7 Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto codice.
2. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.
3. Eventuali norme successive di grado superiore aventi efficacia diretta che dispongano diversamente dal presente regolamento verranno applicate anche nelle more delle modifiche dello stesso regolamento.